

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI PER COLPA GRAVE

stipulata tra

(il Contraente)

CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Soc. coop.

Via Torre Verde, 21 – 38100 TRENTO

P. I.V.A. n. 01533550222

e

UNIPOSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

Via Stalingrado n. 45 - 40128 BOLOGNA

P.IVA 00818570012

.....

Periodo di assicurazione: dalle ore 24.00 del 31.10.2019
alle ore 24.00 del 31.10.2023 S.T.R.

rateazione annuale al 31.10 di ogni anno

INDICE

DEFINIZIONI _____	4
NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO _____	6
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio _____	6
Art. 2 - Altre assicurazioni _____	6
Art. 3 - Pagamento del premio _____	6
Art. 4 - Durata del Contratto - Recesso _____	6
Art. 5 - Recesso del contratto in caso di sinistro - Rinuncia _____	6
Art. 6 - Oneri fiscali _____	6
Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione _____	6
Art. 8 - Foro competente _____	6
Art. 9- Rinvio alle norme di legge _____	7
Art. 10 - Variazione del rischio _____	7
Art. 11 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali _____	7
Art. 12 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro _____	7
Art. 13 - Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio _____	7
Art. 14 - Interpretazione del contratto _____	8
Art. 15 - Forma delle comunicazioni _____	8
Art. 16 - Coassicurazione e delega _____	8
Art. 17 - Clausola Broker _____	8
Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari (se operante) _____	9
RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI – COLPA GRAVE _____	10
Art. 19 - Oggetto dell'assicurazione: Responsabilità Civile Patrimoniale _____	10
19.1 - Responsabilità Civile verso Terzi _____	10
19.2 - Responsabilità Amministrativa e Amministrativa-Contabile _____	10
Art. 20 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi _____	10
Art. 21 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale _____	10
Art. 22 - Legittimazione _____	10
Art. 23 - Limiti di Indennizzo - Franchigia _____	10
Art. 24 - Rischi esclusi dall'assicurazione _____	11
Art. 25 - Inizio e termine della garanzia (periodo di efficacia retroattiva e postuma) _____	11
Art. 26 - Estensione territoriale _____	11
Art. 27 - Persone non considerate terzi _____	12
Art. 28 - Cessazione dell'assicurazione _____	12
Art. 29 - Vincolo di solidarietà _____	12
Art. 30 - Attività di rappresentanza _____	12
Art. 31 - Sinistri in serie _____	12
Art. 33 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008 _____	12
Art. 34 - Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D. l. n. 174/2012) _____	12
Art. 35 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679. _____	13
Art. 36 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali _____	13
Art. 37 - Copertura a “Secondo Rischio” _____	13

Art. 38 - Condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale dei Dipendenti Tecnici _____	13
Art. 38.1 - Definizione Addizionale _____	13
Art. 38.2 - Clausola aggiuntiva all'Art.19 "Oggetto dell'Assicurazione" _____	13
Art. 38.3 - Esclusioni Addizionali _____	14
Art. 38.4 - Condizioni Aggiuntive _____	14
Art. 39 - Condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale dei Dipendenti Legali _____	14
Art. 39.1 - Definizione Addizionale _____	14
Art. 39.2 - Clausola alternativa all'Art.19 "Oggetto dell'Assicurazione" _____	14
Art. 40 - Condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale per Attività Istituzionali svolte dai dipendenti al di fuori dell'orario di servizio _____	15
Art. 40.1 - Definizione Addizionale _____	15
Art. 40.2 - Clausola alternativa all'Art.19 "Oggetto dell'Assicurazione" _____	15
Art. 41 - Disciplina delle adesioni _____	16
Art. 42 Regolazioni premio _____	16
Art. 43 - Garanzia ultrattiva (facoltativa) (da richiedere espressamente al termine del periodo di postuma) _____	16
Art. 44 - Calcolo del premio _____	16
Art. 44.1. - Premi annuo lordo minimo _____	16
Art. 44.2. - Premio annuo lordo minimo aggiuntivo per Attività Istituzionali al di fuori dell'orario di servizio _____	17
Art. 44.3. - Premio annuo lordo minimo aggiuntivo per estensione di cui all'art. 32 Rc per danni materiali e corporali verso terzi _____	17
APPENDICE 1 _____	18
MODULO DI ADESIONE E DELEGA PER L'ASSICURAZIONE DELLA: RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - COLPA GRAVE _____	18

Questa assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE” ossia copre i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati agli Assicuratori durante lo stesso periodo. Si vedano le definizioni che seguono.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

CONTRAENTE: il Consorzio dei Comuni Trentini Soc. coop. che stipula la polizza per conto dei singoli **Assicurati**.

PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE: il Comune, l’Unione dei Comuni, il Consorzio tra Comuni, la Comunità di Valle, l’A.S.U.C. Amministrazione Separata Usi Civici, le Comunità Montane, le Aziende Speciali, i B.i.m..

ENTE DI APPARTENENZA: l’Ente facente parte della **Pubblica Amministrazione** con il quale il **Dipendente/amministratore** della **Pubblica Amministrazione** abbia un rapporto di servizio o un mandato.

ASSICURATO: Il singolo **Dipendente/Amministratore**, così come definito.

DIPENDENTE: qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell’**Ente di appartenenza** o sia a questo collegata da rapporto di lavoro o servizio anche quando comandata presso Enti o comandata da parte di altri Enti o utilizzata in convenzione, a reggenza o a scavalco o messa a disposizione o distaccata, lavoratori socialmente utili.

AMMINISTRATORE: qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all’**Ente di appartenenza** in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell’Assicurato stesso.

ASSICURATORI: Unipolsai Assicurazioni Spa

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

DELEGATARIA: l’Impresa Assicuratrice che emette e gestisce il contratto anche a nome delle Coassicuratrici.

POLIZZA: il documento che prova l’assicurazione.

PREMIO: la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici.

SINISTRO: si configura un **Sinistro** quando l’**Assicurato**, per la prima volta nel corso del **Periodo di Assicurazione**, riceve una **richiesta di risarcimento** per la quale è prestata l’assicurazione .

RICHIESTA DI

RISARCIMENTO:

- qualsiasi procedimento giudiziario intentato contro l’**Assicurato** al fine di imputare allo stesso una responsabilità, con esplicita richiesta di risarcimento economico;
- qualsiasi richiesta scritta pervenuta all’**Assicurato** con la quale si intenda avanzare una richiesta di risarcimento economico o altro tipo di risarcimento;

DANNO:	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
DANNI MATERIALI:	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte.
PERDITE PATRIMONIALI:	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali .
RESPONSABILITÀ CIVILE:	la responsabilità che possa gravare sull' Assicurato nel corso dell'esercizio delle sue funzioni ed attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA:	la responsabilità gravante sull' Assicurato che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione , abbia cagionato una Perdita Patrimoniale alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA - CONTABILE:	la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sull' Assicurato quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.
INDENNIZZO:	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro .
FRANCHIGIA:	l'importo fisso dell'indennizzo che rimane a carico del Contraente/Assicurato.
MASSIMALE:	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro .
DURATA DEL CONTRATTO:	il periodo che ha inizio e termine alle date indicate nel frontespizio della polizza.
PERIODO DI ASSICURAZIONE:	il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto , distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della Durata del Contratto .
PERIODO DI EFFICACIA:	il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della Durata del Contratto .

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui all'art.11 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 11 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di **Sinistro**, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).

Art. 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 90 (novanta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Art. 4 - Durata del Contratto - Recesso

Il presente contratto ha durata di quattro anni, con inizio dalle ore 24.00 del 31.10.2019 e scadenza al 31.10.2023, con scadenze annuali poste al 31.10 di ogni anno. senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale.

E' facoltà del Contraente richiedere agli Assicuratori, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di 1 anno alle medesime condizioni. La Società, a fronte della corresponsione del relativo premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 360 giorni decorrenti dalla scadenza.

Il Contraente della convenzione assicurativa ha comunque la facoltà di recedere dalla presente convenzione ad ogni scadenza annuale con preavviso di 3 (tre) mesi.

Il Contraente/l'Assicurato ha la facoltà di recedere dall'assicurazione/certificato di assicurazione ad ogni scadenza annuale con preavviso di 3 (tre) mesi.

Art. 5 - Recesso del contratto in caso di sinistro - Rinuncia

Gli Assicuratori rinunciano al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.

Art. 6 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni devono essere provate per iscritto.

Art. 8 - Foro competente

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente

previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono. In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede il Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

Art. 9- Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 - Variazione del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato comunicheranno per iscritto all'Assicuratore ogni mutamento che comporti un cambiamento o un aggravio del rischio coperto dalle garanzie prestate dalla presente polizza.

Le Modifiche rilevanti o gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla presente polizza, ai sensi e per gli effetti del Codice civile.

In caso di aggravamento del rischio, l'Assicuratore avrà inoltre il diritto di recedere dalla presente polizza ai sensi dell'art. 1898 C.C.

L'Assicuratore rinuncia invece alla facoltà di recesso in caso di diminuzione del rischio di cui all'art. 1897 C.C.

Se, durante il periodo di assicurazione, ha luogo una delle Modifiche rilevanti, la copertura fornita in base alla presente polizza si applicherà esclusivamente agli atti illeciti commessi prima della data effettiva della Modifica rilevante.

Art. 11 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 10 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.

L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità

Art. 12 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di **Sinistro** quale definito in questa polizza, l'**Assicurato** deve farne denuncia per iscritto agli **Assicuratori** oppure al broker indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Considerato che questa è un'assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia durante il **Periodo di Assicurazione** comporta la perdita del diritto dell'**Assicurato** all'**Indennizzo**.

Resa la denuncia, l'**Assicurato** è tenuto a fornire agli **Assicuratori** tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

Senza il previo consenso scritto degli **Assicuratori**, l'**Assicurato** non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare **Danni**, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

Art. 13 - Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio

La società all'accensione del contratto ed entro 60 giorni dalla scadenze annuale di polizza, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddivisi:

sinistri denunciati;

sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);

sinistri liquidati (con indicazione importo liquidato);
sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 14 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente e/o Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 15 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Contraente e/o Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, e-mail, PEC, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto, indirizzato agli Assicuratori oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 16 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese indicate nel riparto allegato.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile, la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza alla presente clausola ne conferiscono mandato.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente/Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 del C.C., essendo tutte le Imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o di raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 17 - Clausola Broker

Broker incaricato dal Contraente, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è l'RTI Inser Spa – Willis Italia Spa

Il Contraente e l'impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. Le commissioni riconosciute al Broker incaricato l'RTI Inser Spa – Willis Italia Spa sono in misura del 7%.

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari (se operante)

L'assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara.

Qualora l'assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI – COLPA GRAVE

Art. 19 - Oggetto dell'assicurazione: Responsabilità Civile Patrimoniale

19.1 - Responsabilità Civile verso Terzi

- a) L'Assicurazione è prestata per la **Responsabilità Civile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.
- b) La garanzia di cui al comma a) comprende le **Perdite Patrimoniali** conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
- c) Si conviene inoltre che in caso di decesso dell'**Assicurato** rimane l'obbligo degli **Assicuratori** a tenere indenni gli eredi da **Sinistri** conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'**Assicurato** durante il **Periodo di Efficacia** come definito, ferme in ogni caso le prescrizioni previste dalla legge.

19.2 - Responsabilità Amministrativa e Amministrativa-Contabile

- a) Gli **Assicuratori** si obbligano a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per **Perdite Patrimoniali** cagionate alla **Pubblica Amministrazione** e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla **Pubblica Amministrazione** in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.
- b) La garanzia è estesa all'azione di rivalsa esperita dalla **Pubblica Amministrazione** che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate dall'**Assicurato** stesso, da solo o in concorso con altri.
- c) Si conviene inoltre che in caso di decesso dell'**Assicurato** rimane l'obbligo degli **Assicuratori** a tenere indenni gli eredi da **Sinistri** attinenti ad azioni di rivalsa da parte della **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di comportamenti colposi posti in essere dall'**Assicurato** durante il **Periodo di Efficacia** come definito, ferme in ogni caso le prescrizioni previste dalla legge e le condizioni e norme di questa polizza.

Art. 20 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione di cui all'Art. 19.1 comprende le **Perdite Patrimoniali** sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 21 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione comprende le **Perdite Patrimoniali** derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Art. 22 - Legittimazione

Si prende atto che la presente polizza viene stipulata dal **Contraente** a favore degli **Assicurati**.

Gli Assicurati stessi, che aderiscono alla convenzione adempiono agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa, ed esercitano conseguentemente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

Art. 23 - Limiti di Indennizzo - Franchigia

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del **massimale di € 5.000.000,00 per ciascun sinistro con il limite di:**

- € 1.750.000,00 per singola persona fisica di cui alle categorie a) Sindaco/ Assessori/Presidente di Comunità/Membro del Cda, B) Consiglieri/Presidenti del Consiglio, C) Segretario/Dirigenti,

Direttore, d) Responsabili Atti Gestionali, e) Responsabili Atti Gestionali dell'ufficio tecnico e/o progettisti dipendenti;

- € 1.000.000,00 per singola persona fisica di cui alla categoria f) Dipendenti.

In caso di corresponsabilità tra più **Assicurati** nello stesso **Sinistro**, gli **Assicuratori** risponderanno fino e non oltre il massimale indipendentemente dal numero degli **Assicurati** coinvolti.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una **franchigia a carico dell'Assicurato di € 300,00**.

Art. 24 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non vale per i **Sinistri** relativi a:

- a) **Danni Materiali** di qualsiasi tipo salvo quanto precisato al secondo comma dell'Art. 36 e salvo che venga scelta l'estensione di cui all'Art. 32 ;
- b) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra **Assicurato** ed **Ente di Appartenenza** dell'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- c) azioni od omissioni imputabili all'**Assicurato** a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- d) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- e) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la **Responsabilità Civile** di cui al D. Lgs 209/2005 – Titolo X;
- f) richieste di risarcimento già note all'**Assicurato** prima della data d'inizio della **Durata del Contratto**;
- g) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato, salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione, e sia stata dimostrata con sentenza della Corte dei Conti la colpa grave dell'Assicurato;

nonché per i **Danni**:

- h) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- i) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- j) derivanti dal mancato raggiungimento delle finalità o degli obiettivi perseguiti dall'Ente di appartenenza.

Art. 25 - Inizio e termine della garanzia (periodo di efficacia retroattiva e postuma)

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere da Amministratori, Dipendenti purché tali richieste siano regolarmente denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo (garanzia retroattiva illimitata).

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei cinque anni successivi alla cessazione del presente contratto di assicurazione, purché gli stessi siano afferenti a fatti o eventi dannosi occorsi durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa, compreso il periodo di efficacia retroattiva della garanzia, e sempre che l'Assicurato non abbia successivamente stipulato altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi (garanzia postuma)

Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione della durata del contratto, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza per sinistro.

Art. 26 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i **Sinistri** derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Art. 27 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'**Assicurato** e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all'Art 30 che segue.

Art. 28 - Cessazione dell'assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art. 25 della presente polizza, l'assicurazione termina in caso di cessazione dell'**Assicurato** dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.

Art. 29 - Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'**Assicurato**. In caso di responsabilità solidale dell'**Assicurato** con altri soggetti, gli **Assicuratori** risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'**Assicurato** stesso.

Art. 30 - Attività di rappresentanza

L'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli **Assicurati** in rappresentanza e su mandato dell'**Ente di appartenenza** in uno o più organi collegiali di enti pubblici, a partecipazione pubblica o privati.

Art. 31 - Sinistri in serie

In caso di **Sinistri** in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di **Danni** a più persone, la data in cui ha luogo il primo **Sinistro** regolarmente denunciato agli **Assicuratori** sarà considerata come data di tutti i successivi **Sinistri**, seppur notificati all'**Assicurato** in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione.

Art. 32 Estensione Responsabilità civile per danni materiali e corporali verso terzi (facoltativa, operante se versato il relativo premio)

L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile per danni cagionati dall'**Assicurato** all'ente di appartenenza, allo Stato e alla Pubblica amministrazione in genere a seguito di danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi, all'Ente di appartenenza, allo Stato e alla Pubblica amministrazione in conseguenza di un fatto accidentale di cui l'assicurato debba rispondere a norma di legge, verificatosi nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

Art. 33 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008

Sempre che l'**Assicurato** sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'Assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'**Assicurato** dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dall'**Assicurato** in funzione di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o "Dirigente" e/o "Preposto" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche a favore di quegli **Assicurati** che non abbiano seguito un idoneo corso, nel caso in cui tale corso non venga loro richiesto nell'ambito del medesimo decreto legislativo 81/2008.
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 34 - Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D. l. n. 174/2012)

La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all'**Assicurato** in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla

Legge n. 190/2012 e del D. l. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti - di cui l'Assicurato deve rispondere – incaricati delle funzioni di:

- Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
- Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.

Art. 35 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679.

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate dall'**Assicurato** a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi.

Art. 36 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Gli **Assicuratori** assumono fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della intervenuta transazione la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso con l'assenso dell'**Assicurato**.

Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** stabilito in polizza per il **Danno** cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite fra **Assicuratori** e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del **Massimale** di cui sopra.

Gli **Assicuratori** non riconoscono spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali che non siano da essi concordemente designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 37 - Copertura a “Secondo Rischio”

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi **Danni**, si applica il disposto dell'Art. 2 che precede e l'assicurazione prestata con questo contratto opererà a “secondo rischio”, cioè a coprire quella parte dei **Danni** e delle spese che eccederà il **Massimale** o i **Massimali** previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del **Massimale** stabilito in questa polizza e ferme le franchigie convenute.

Art. 38 - Condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale dei Dipendenti Tecnici

Nel caso in cui l'**Assicurato**, così come definito, fosse un **Dipendente Tecnico** come di seguito definito, l'esclusione di cui all'Articolo 24 a) viene interamente abrogata, e si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

Art. 38.1 - Definizione Aggiuntiva

Dipendente Tecnico:

qualsiasi **Dipendente**, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze o che abbia un rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione** e che svolge attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della **Pubblica Amministrazione**, compresa la predisposizione e sottoscrizione del progetto, la direzione e/o la sorveglianza e/o l'esecuzione dei lavori, e/o esecuzione del collaudo statico dell'opera, e comprese le attività inerenti il ruolo di Responsabile del Procedimento, o il personale di supporto al Responsabile del Procedimento.

Art. 38.2 - Clausola aggiuntiva all'Art.19 “Oggetto dell'Assicurazione”

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa per coprire la **Responsabilità Civile** derivante

all'Assicurato per **Perdite Patrimoniali** e **Danni Materiali** involontariamente cagionati a terzi, allo Stato, ed alla **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di **Dipendente Tecnico** come definito.

La garanzia si intende altresì estesa a coprire la **Responsabilità Amministrativa - Contabile** derivante all'Assicurato per **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate allo Stato, e alla **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di **Dipendente Tecnico** come definito.

Art. 38.3 - Esclusioni Aggiuntive

La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

- a) la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del **Dipendente Tecnico** o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- b) i maggiori costi conseguenti alle varianti di cui all'Articolo 132, comma 1, lettera e) del D.L. n.163/2006;

Art. 38.4 - Condizioni Aggiuntive

L'Assicurazione si intende operante anche per i **Sinistri** derivanti da:

- a) consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- b) verifica e validazione dei progetti così come prevista dal d.lgs. n.163/2006 e dal regolamento di attuazione;
- c) l'attività di Responsabile del Procedimento
- d) le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli **Assicurati** in funzione di:
 - 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o "Dirigente" e/o "Preposto" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

Art. 39 - Condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale dei Dipendenti Legali

Nel caso l'Assicurato, così come definito, fosse un **Dipendente Legale** come di seguito definito, si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

Art. 39.1 - Definizione Aggiuntiva

Dipendente Legale:

qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione**.

Art. 39.2 - Clausola alternativa all'Art.19 "Oggetto dell'Assicurazione"

La garanzia di cui alla presente polizza è prestata per coprire la **Responsabilità Civile** derivante all'Assicurato per **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionati a terzi, allo Stato, ed alla **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni in qualità di **Dipendente Legale** come definito.

La garanzia si intende altresì estesa per coprire la **Responsabilità Amministrativa - Contabile** derivante

all'Assicurato per **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionati allo Stato, e alla **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di **Dipendente Legale** come definito. La garanzia è estesa alla copertura dell'attività svolta dai dipendenti che esercitano la professione di avvocato così come prevista dall'art. 1 del DM 22/09/2016 " Oggetto dell'assicurazione a copertura della responsabilità civile".

39.3 - Limiti di indennizzo – Franchigia

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 23, l'Assicuratore sarà tenuto a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, ferma restando la facoltà di recuperare l'importo della franchigia o dello scoperto dall'Assicurato.

39.4 - Clausola integrativa dell'art. 25 Inizio e termine della garanzia (periodo di efficacia retroattiva e postuma)

L'assicurazione, limitatamente agli avvocati che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza, è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei 10 anni successivi alla cessazione dell'attività purché gli stessi siano afferenti a fatti o eventi dannosi occorsi durante il periodo di validità dell'assicurazione stessa, compreso, il periodo di efficacia retroattiva della garanzia (garanzia postuma).

39.5 - Clausola integrativa dell'art. 29 Vincolo di solidarietà

A parziale modifica dell'art. 29 la copertura della responsabilità, come previsto dall'art. 1 del DM 22/09/2016, è prestata, anche in caso di responsabilità solidale con altri soggetti assicurati e non, per l'intero, salvo il diritto di regresso da parte dell'Assicuratore nei confronti dei condebitori solidali.

Art. 40 - Estensione di copertura alla responsabilità civile professionale per Attività Istituzionali svolte dai dipendenti al di fuori dell'orario di servizio. (facoltativa, operante se versato il relativo premio)

Nel caso l'Assicurato, così come definito, svolgesse **Attività Istituzionali al di fuori dell'orario di servizio** come di seguito definite, autorizzate dall'ente di appartenenza in base alle disposizioni vigenti, si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

Art. 40.1 - Definizione Addizionale

Attività Istituzionali al di fuori dell'orario di servizio:

- 1) partecipazioni a Commissioni di collaudo di opere o lavori pubblici (o privati realizzati mediante finanziamento pubblico o da parte di Società partecipate pubbliche) per conto di altri Enti (pubblici o privati)
- 2) altri incarichi conferiti da altri Enti (pubblici, privati finanziati da una Pubblica Amministrazione, Società a partecipazione pubblica) per consulenze o per partecipazioni a Commissioni di gara o di concorso o ad altre Commissioni presso l'Ente conferente e in generale prestazioni occasionali per collaborazioni o consulenze su incarico di altri soggetti diversi dall'Ente di appartenenza.

Art. 40.2 - Clausola alternativa all'Art.19 "Oggetto dell'Assicurazione"

La garanzia di cui alla presente polizza è prestata per coprire la **Responsabilità Civile** derivante all'Assicurato per **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate a terzi, allo Stato, ed alla **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commesse nell'esercizio delle sue funzioni in qualità di **Dipendente** che svolge **Attività Istituzionali al di fuori dell'orario di servizio** come definito.

La garanzia si intende altresì estesa per coprire la **Responsabilità Amministrativa – Contabile** derivante all'Assicurato per **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate allo Stato, e alla **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge

commesse nell'esercizio delle sue funzioni in qualità di **Dipendente** che svolge **Attività Istituzionali al di fuori dell'orario di servizio** come definito.

Art. 41 – Disciplina delle adesioni

Ogni Assicurato dovrà manifestare all'**Ente di appartenenza** la propria adesione alla polizza sottoscrivendo il modulo di adesione e versando il relativo premio, come indicato all'art. 44; la garanzia avrà effetto dalla ore 24.00 della data di protocollo riportata sul Modulo di Adesione da parte dell'Ufficio Personale dell'**Ente di appartenenza**.

Limitatamente alla prima annualità assicurativa le adesioni raccolte e protocollate dall'Ufficio Personale fino al 30.11.2019 saranno automaticamente in garanzia dalla data di effetto del 31.10.2019.

L'adesione si intende valida per l'intera durata della polizza, salvo disdetta da inviarsi da parte dell'Assicurato entro tre mesi dalla scadenza annuale del contratto all'Ufficio Personale dell'**Ente di appartenenza**.

Tutti i premi lordi indicati all' art. 44, si intendono quali premi minimi indipendentemente dalla data di adesione dei singoli aderenti.

Art. 42 Regolazioni premio

Non si procede alla regolazione del premio. Chi intende aderire alla polizza dovrà contestualmente sottoscrivere il modulo e versare l'intero premio previsto entro 30 giorni dalla data di protocollo.

In caso di sinistro l'Assicuratore si riserva la facoltà di verificare l'adesione chiedendo copia della scheda all'Ufficio Personale dell'**Ente di appartenenza** e di accertare l'avvenuto addebito a carico dell'Assicurato.

Art. 43 - Garanzia ultrattiva (facoltativa) (da richiedere espressamente al termine del periodo di postuma)

Viene concessa all'Assicurato la facoltà di richiedere alla Società al termine del periodo di postuma previsto dall'art 25, previo pagamento di un premio aggiuntivo di € 500,00, di poter usufruire della copertura assicurativa per le richieste di risarcimento che gli potessero pervenire nei cinque anni successivi alla cessazione del suddetto periodo di postuma purché le stesse siano afferenti a fatti o eventi dannosi occorsi durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa, compreso il periodo di efficacia retroattiva della garanzia, e sempre che l'Assicurato non abbia successivamente stipulato altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi (garanzia ultrattiva).

Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione della durata del contratto, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza per sinistro.

Art. 44 - Calcolo del premio

Art. 44.1. – Premi annuo lordo minimo

	CATEGORIE	PREMIO ANNUO LORDO PROCAPITE
a)	Sindaco, Assessori, Presidente di Comunità, Membri del Cda	€ 205,72 *
b)	Consiglieri, Presidente del Consiglio, Presidenti circoscrizionali	€ 83,57 *
c)	Segretario e/o Dirigenti e Direttori	€ 414,01 *
d)	Responsabili Atti Gestionali: vi sono ricompresi i Capi ufficio amministrativi, gli avvocati, i dipendenti tecnici con indennità per lo svolgimento di attività tecnica inferiore ad € 2.000,00, il personale con area direttiva	€ 180,00 *
e)	Responsabili atti gestionali dell'ufficio tecnico e/o progettisti dipendenti: risultano inclusi i Capi Ufficio Tecnici (quindi quelli dei servizi viabilità, reti, gestioni strade e parchi, mobilità, edilizia pubblica, gestione fabbricati), i dipendenti tecnici con indennità per lo svolgimento	€ 321,44*

	di attività tecnica superiore ad € 2.000,00	
f)	Dipendenti: tutti gli altri dipendenti	€ 15,43*

Art. 44.2. - Premio annuo lordo minimo aggiuntionale per Attività Istituzionali al di fuori dell'orario di servizio

CATEGORIE		PREMIO ANNUO LORDO PROCAPITE
1)	partecipazioni a Commissioni di collaudo di opere o lavori pubblici (o privati realizzati mediante finanziamento pubblico o da parte di Società partecipate pubbliche) per conto di altri Enti (pubblici o privati)	€ 514,30 *
2)	altri incarichi conferiti da altri Enti (pubblici, privati finanziati da una Pubblica Amministrazione, Società a partecipazione pubblica) per consulenze o per partecipazioni a Commissioni di gara o di concorso o ad altre Commissioni presso l'Ente conferente e in generale prestazioni occasionali per collaborazioni o consulenze su incarico di altri soggetti diversi dall'Ente di appartenenza.	€ 231,43*

Art. 44.3. - Premio annuo lordo minimo aggiuntionale per estensione di cui all'art. 32 Rc per danni materiali e corporali verso terzi

CATEGORIE		PREMIO ANNUO LORDO PROCAPITE
1)	Tutte le categorie	€ 47,62 *

* Premio minimo annuo lordo

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

.....

.....

APPENDICE 1

DISCIPLINA DELLE ADESIONI

Per aderire al presente contratto l'Assicurando dovrà:

- completare e sottoscrivere il Modulo d'Adesione, (che costituisce a tutti gli effetti il documento che, insieme al pagamento, ne attesta la copertura) inoltrandolo all'Ufficio Protocollo dell'Ente di appartenenza che provvederà alla protocollazione (di tutte le pagine sulle quali è stata espressa una scelta da parte dell'assicurando) ed all'inoltro al Broker;
- corrispondere il relativo premio.

La decorrenza della copertura assicurativa riferita al singolo aderente è stabilita come segue:

- dalle ore 24 del giorno di protocollazione del Modulo di Adesione da parte dell'Ufficio Personale dell'Ente di appartenenza (salvo per le adesioni raccolte il 1° anno, come disciplinate dall'art. 41)

Modalità operative

- In caso di sottoscrizione di più moduli, la data di protocollo dovrà essere apposta su ogni modulo singolarmente.
- Nel caso in cui l'assicurando sia contemporaneamente dipendente presso più Enti, dovrà compilare un solo modulo presso l'Ente (o uno degli Enti) che eroga il trattamento economico retributivo, fermo restando che in caso di svolgimento di attività diverse dovrà essere indicata l'attività che prevede il premio maggiore.
- Nel caso in cui l'assicurato sia contemporaneamente dipendente e amministratore, dovrà compilare un solo modulo presso l'Ente (o uno degli Enti) che eroga il trattamento economico retributivo come dipendente, contrassegnando con una x l'apposita estensione "Assicurato che riveste anche la carica di amministratore presso altro ente".
- Nel caso in cui l'assicurato sia contemporaneamente amministratore presso più Enti dovrà compilare un solo modulo presso uno degli Enti, fermo restando che in caso di svolgimento di attività diverse dovrà essere indicata l'attività che prevede il premio maggiore.

MODULO DI ADESIONE E DELEGA PER L'ASSICURAZIONE DELLA: RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI – COLPA GRAVE

COMPAGNIA

POLIZZA N. (EFFETTO – SCADENZA)

Il sottoscritto amministratore/consigliere

..... nato a
 il,

oppure

Il sottoscritto dipendente nato a
 il, matricola n., inquadrato nella figura
 professionale/qualifica assicurativa di.....,
 assegnato alla seguente struttura, con rapporto
 di lavoro a tempo determinato o indeterminato

LETTA

la polizza relativa all'assicurazione della responsabilità civile patrimoniale colpa grave

DICHIARA

- di voler aderire alla **copertura assicurativa della responsabilità civile patrimoniale colpa grave** per il periodo 31.10.2019 – 31.10.2023 alle condizioni previste nella sopra citata polizza – che si intende dunque sottoscritta con la presente
- di appartenere ad una delle sotto indicate categorie/sottocategorie di personale (contrassegnare in corrispondenza) e di versare il relativo premio :
- | | |
|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A) Sindaco, Assessori, Presidente di Comunità, membro del cda | premio minimo lordo annuo € 205,72 |
| <input type="checkbox"/> B) Consiglieri, Presidente del Consiglio Presidenti circoscrizionali | premio minimo lordo annuo € 83,57 |
| <input type="checkbox"/> C) segretario/dirigente/direttore | premio minimo lordo annuo € 414,01 |
| <input type="checkbox"/> D) responsabili atti gestionali | premio minimo lordo annuo € 180,00 |
| <input type="checkbox"/> E) responsabili atti gestionali dell'ufficio tecnico e/o progettisti dipendenti | premio minimo lordo annuo € 321,44 |
| <input type="checkbox"/> F) restante personale | premio minimo lordo annuo € 15,43 |

Estensione: assicurato che riveste anche la carica di amministratore presso altro ente.

- di ricoprire anche la carica di Sindaco, Assessore, Presidente di Comunità, membro del cda presso il Comune/Comunità/Ente di e pertanto di versare anche il premio di tale categoria assicurativa
- di ricoprire anche la carica di Presidente del Consiglio, Consigliere, Presidente circoscrizionali presso il Comune/Comunità/Ente di e pertanto di versare anche il premio di tale categoria assicurativa

Estensione Responsabilità civile per danni materiali e corporali verso terzi (facoltativa)

- di voler aderire all'estensione di copertura "Responsabilità civile per danni materiali e corporali verso terzi"
- premio minimo annuo lordo € 47,62

Estensione di copertura per Attività Istituzionali svolte dai dipendenti al di fuori dell'orario di servizio (facoltativa)

- 1) partecipazioni a Commissioni di collaudo di opere o lavori pubblici (o privati realizzati mediante finanziamento pubblico o da parte di Società partecipate pubbliche) per conto di altri Enti (pubblici o privati)
- premio minimo annuo lordo € 514,30
- 2) altri incarichi conferiti da altri Enti (pubblici, privati finanziati da una Pubblica Amministrazione, Società a partecipazione pubblica) per consulenze o per partecipazioni a Commissioni di gara o di concorso o ad altre Commissioni presso l'Ente conferente e in generale prestazioni occasionali per collaborazioni o consulenze su incarico di altri soggetti diversi dall'Ente di appartenenza.
- premio minimo annuo lordo € 231,43

L'adesione all'estensione di cui al punto 1) comprende automaticamente l'estensione al punto 2)

A U T O R I Z Z A

l'Ente di appartenenza alla trasmissione del presente modulo al Broker incaricato,

D E L E G A

ai predetti fini l'Ente di appartenenza, a versare al Broker, incaricato dal Contraente, il premio lordo annuale minimo indicato che il sottoscritto dipendente/amministratore/consigliere provvede a corrispondere all'Ente stesso.

L'Aderente dichiara di aver verificato i dati riportati nel presente modulo di adesione e di confermare la completezza e la correttezza degli stessi.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL DIPENDENTE/AMMINISTRATORE

.....

.....

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR" o "Regolamento"), ed in generale in osservanza del principio di trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, INSER S.p.A. (la "Società" o "Broker") fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali.

1. Finalità del trattamento dati. I dati personali vengono trattati nell'ambito della normale attività del Broker secondo le seguenti finalità:

- a) precontrattuali, contrattuali, amministrative e contabili (compresi la gestione di reclami e contenzioso) nonché per ogni altro trattamento di tipo contabile, fiscale, amministrativo e comunque **dirette esclusivamente all'espletamento dell'attività di mediazione** con imprese di assicurazione e riassicurazione svolta nel Vostro interesse di cui alla Legge 792/84, del D. Lgs. 79/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni), del Regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2018 ed eventuali successive modificazioni;
- b) connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo (normativa antiriciclaggio, disposizioni dell'IVASS, ecc..).
- c) funzionali allo sviluppo dell'attività del Broker per le quali l'interessato ha facoltà di manifestare dissenso: -trasmissione, attraverso le coordinate di posta elettronica da Lei fornite, di comunicazioni inerenti prodotti o servizi analoghi a quelli già forniti (newsletter via e-mail), sempre che Lei, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni; -invio di circolari tecniche informative di vario genere e quelle riguardanti la prevenzione dei rischi; -verificare il livello di soddisfazione della clientela sui prodotti ed i servizi del Broker attraverso l'invio via e-mail di un questionario di valutazione sui nostri servizi i cui risultati saranno trattati in forma aggregata e anonima.
- d) invio da parte della Società o da parte di società del gruppo di appartenenza di informazioni o materiale pubblicitario riguardante prodotti o servizi delle società del gruppo o di compagnie di assicurazione o di altre società.

2. Tipologia di dati trattati.

Possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati: cognome, nome e data luogo di nascita, residenza; codice fiscale e/o partita IVA; numero di telefono/indirizzo e-mail estremi di documenti di identificazione; eventuali dati di natura particolare riguardo lo stato di salute ecc. ecc.. Inser non raccoglierà alcun dato personale appartenente a categorie particolari a meno che ciò non debba essere richiesto per l'erogazione del servizio.

3. Base giuridica del trattamento e conferimento dei dati.

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, per quanto riguarda la finalità a) non sussiste un obbligo di conferimento dei dati in fase precontrattuale, ma **il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di fornitura del servizio**; una volta stipulato il contratto, il conferimento dei dati ulteriormente necessari, o l'aggiornamento di quelli già forniti, è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, **l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Società di dare esecuzione al contratto e potrebbe comunque configurare inadempimento contrattuale da parte o violazione di legge del Cliente.** La base giuridica del trattamento dei soli dati personali appartenenti a categorie particolari è il Suo esplicito consenso ricordando che il conferimento dei dati è necessario per la stipula dei contratti, loro modifiche e ogni altro rapporto con il Broker. **In caso di rifiuto di segnalazione di dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste del cliente o potrebbero essere impedito od ostacolate le proscuzioni di eventuali rapporti in corso.** Per quanto riguarda la finalità b), Le verranno richiesti, qualora già non disponibili in quanto raccolti per la finalità a), i dati rilevanti all'adempimento di tali obblighi da parte della Società, ed il mancato conferimento potrebbe configurare da parte Sua una violazione di legge. Per quanto riguarda le finalità c) potranno avvenire salvo che Lei, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni ed il trattamento avviene sulla base del legittimo interesse del titolare all'attività di sviluppo e marketing. Per la finalità d) il conferimento è facoltativo ed il trattamento avverrà solo con il Suo consenso quale interessato.

4. Modalità del trattamento.

I dati verranno trattati principalmente con strumenti manuali, elettronici, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e verranno memorizzati sia su supporti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza organizzative e tecnologiche adeguate a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l'accesso agli stessi da parte di terzi non autorizzati e comunque in linea con il GDPR.

5. Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali.

I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati:

- a) ad altri soggetti del settore assicurativo quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, broker, agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazioni (ad esempio

banche e SIM); società che effettuano l'acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati contenuti in documenti o supporti forniti al Broker dai clienti per svolgere testi e capitolati assicurativi, convenzioni, ecc...; società che svolgono servizi assicurativi di professionisti in genere: Risks Manager, società di stime patrimoniale, etc...; legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri; società di servizi tra cui quelle per l'informatica per consentire l'esecuzione di operazione e/o servizi richiesti dal Cliente (ad esempio, servizi di trasferimento dati), per le procedure di archiviazione, per la stampa della corrispondenza, la gestione della posta in arrivo e in partenza; organismi associativi (es. Fondi sanitari, Mutue, ANIA, etc) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS e Ministero dell'Industria e del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrali Infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); società preposte al controllo delle frodi, al recupero crediti e la rilevazione di rischi creditizi e di insolvenza; a Pubbliche Amministrazioni, ai sensi di legge; a società preposte alla certificazione di qualità; Senza il consenso dell'interessato alla comunicazione dei dati alle suddette società ed ai correlati trattamenti, la Società potrà dare corso solo a quelle operazioni e servizi che non richiedono la comunicazione di dati personali a terzi.

b) a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge). *I dati personali non sono soggetti a diffusione.*

L'aderente, preso atto dell'informativa sulla privacy che precede, ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR" o "Regolamento"),

* ACCONSENTE NON ACCONSENTE

al trattamento dei dati personali, comprendendo eventualmente in tale definizione anche i dati sensibili (dati idonei a rivelare lo stato di salute) ed i dati giudiziari (dati idonei a rivelare la qualità di indagato o imputato) per le finalità di cui al punto 1a e 1 b e 1c dell'informativa

* ACCONSENTE NON ACCONSENTE

Alla comunicazione dei dati personali, comprendendo eventualmente in tale definizione anche i dati sensibili (dati idonei a rivelare lo stato di salute) ed i dati giudiziari (dati idonei a rivelare la qualità di indagato o imputato) alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 a) della medesima informativa

ACCONSENTE NON ACCONSENTE

al trattamento dei dati personali, per le finalità di cui al punto 1d dell'informativa

ACCONSENTE NON ACCONSENTE

allo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale dei pacchetti assicurativi di cui al punto 1d e comunicazione alle categorie di cui al punto 5.b

***ATTENZIONE:** il mancato consenso non consente l'attivazione della polizza

DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI STRUMENTI TELEMATICI

Ai sensi e per gli effetti della vigente disciplina normativa e regolamentare il Sottoscritto autorizza il broker a trasmettere tutta la documentazione, ivi inclusi la corrispondenza, le informazioni di cui al processo di adeguatezza dei contratti, l'informativa precontrattuale e i documenti contrattuali per mezzo di strumenti informatici all'indirizzo di posta elettronica riportato in calce (*) impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali e successive variazioni del recapito indicato.

Dichiaro, inoltre, di essere stato informato dal Broker che la presente autorizzazione è revocabile in qualunque momento, anche per mezzo di registrazione vocale.

La presente autorizzazione non consente l'invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.

Dati anagrafici del Contraente che rilascia il consenso

Nome Cognome

Indirizzo di posta elettronica (*):

(*) viene indicato l'indirizzo mail principale, fermo restando il consenso all'invio anche agli altri nostri indirizzi già a Vs conoscenza.

VALUTAZIONE ADEGUATEZZA DELLA POLIZZA OFFERTA.

Gli intermediari assicurativi hanno l'obbligo di proporre esclusivamente polizze adeguate alle esigenze assicurative dell'Aderente. L'Aderente fornisce le informazioni necessarie ai fini dell'adeguatezza della proposta formulatagli, per ottenere l'emissione della polizza conforme alle esigenze e ai bisogni contenuti nel questionario assuntivo.

Le dichiarazioni che seguono risultano appropriate?

- le esigenze assicurative dell'Aderente derivano da una scelta soggettiva, indipendente da qualsiasi obbligo di legge;

- l'Aderente ha compreso con chiarezza le caratteristiche principali della copertura assicurativa offerta;
- l'Aderente ha ricevuto e preso visione del contratto assicurativo che intende sottoscrivere;
- l'Aderente ha compreso se il contratto assicurativo proposto risulti idoneo rispetto alle sue esigenze assicurative, intendendo tutelarsi contro il rischio di dover esborsare somme, a titolo di danno erariale, da corrispondere alla Pubblica Amministrazione in genere, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali in conseguenza di errori ed omissioni colposi commessi nell'esercizio delle proprie funzioni svolte come amministratore o dipendente della Pubblica Amministrazione, compresa l'attività di gestione di valori e di beni;
- l'Aderente è consapevole che la polizza offerta opera in regime di "Claims made" e prevede limiti di indennizzo, limiti di operatività, esclusioni e franchigie, di cui ha preso visione.

SI NO

LUOGO E DATA

FIRMA DEL DIPENDENTE/AMMINISTRATORE

.....

.....